

Indice

PREMESSA

- ART. 1 COMMISSIONE DISCIPLINARE
- ART. 2 IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE DELLA
COMMISSIONE DISCIPLINARE
- ART. 3 I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
- ART. 4 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE E
VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI
- ART. 5 DECADENZA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ED
EVENTUALE INTEGRAZIONE DEI COMPONENTI
- ART. 6 COMPITI E PRINCIPI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
- ART. 7 RESPONSABILITÀ E DOVERI DEI SOGGETTI DISCIPLINATI
- ART. 8 RAPPORTI DI GARA E RICHIESTE DI INTERVENTO
- ART. 9 PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE INFRAZIONI
- ART. 10 INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE
- ART. 11 SANZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- ART. 12 RICORSI
- ART. 13 COMPETIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
- ART. 14 STORICO SANZIONI

PREMESSA

Il codice disciplinare è quell'insieme di regole, che i tesserati della FIGEST, in qualità di atleti, tecnici, dirigenti e soci sostenitori sono tenuti ad osservare. La sua violazione costituisce grave inadempimento meritevole di adeguate sanzioni.

L'inosservanza del regolamento di gioco della specialità e delle decisioni prese dalla Commissione Nazionale di Specialità Sportiva per la regolamentazione della pratica sportiva, sono disciplinati dal presente regolamento.

È necessario che il Codice Disciplinare descriva chiaramente i comportamenti che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e le corrispondenti sanzioni.

Il Codice Disciplinare deve essere portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati.

L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.

Art.1 COMMISSIONE DISCIPLINARE

1. La Commissione Disciplinare è l'organo predisposto all'attuazione di provvedimenti a seguito di mancanze, violazioni e inosservanze commesse nell'ambito dello svolgimento dell'attività sportiva e non della Specialità del Tiro alla Fune, da parte di:
 - ASD/SS/SSD affiliate alla FIGeST
 - Atleti tesserati in FIGeST
 - Tecnici tesserati in FIGeST
 - Dirigenti e Soci Sostenitori di ASD/SS/SSD affiliate alla FIGeST
2. L'organo federale di riferimento è la Commissione Nazionale di Specialità Sportiva.
3. I componenti della Commissione disciplinare coincidono con i membri della Commissione Nazionale di Specialità e durano in carica 4 anni; tale periodo coincide con la durata della Commissione Nazionale di Specialità Sportiva. Ogni qual volta che si rinnova la Commissione Nazionale di Specialità Sportiva la Commissione Disciplinare viene automaticamente rinnovata.
4. Nella prima riunione utile dopo la ratifica della Commissione Nazionale di Specialità Sportiva si eleggono il Presidente ed il Vice-Presidente della Commissione Disciplinare. Può essere nominato, facoltativamente tra i componenti, un Segretario verbalizzante.

ART. 2 IL PRESIDENTE ED IL VICE-PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

1. Il Presidente ed il Vice-Presidente della Commissione Disciplinare vengono eletti tramite votazione dei componenti della Commissione Nazionale di Specialità Sportiva.
2. I candidati a Presidente e Vice-Presidente della Commissione Disciplinare devono essere membri della Commissione Nazionale di Specialità.
3. Il Presidente ed il Vice-Presidente della Commissione Nazionale di Specialità non possono candidarsi.
4. Il Presidente ed il Vice-Presidente della Commissione Disciplinare durano in carica per la durata della Commissione Nazionale di Specialità Sportiva, come previsto dall'art. 1 comma 3.
5. Il presidente ha le seguenti competenze:
 - convocare e presiedere le riunioni della Commissione Disciplinare;
 - vigilare sul corretto svolgimento dell'operato della Commissione Disciplinare;
 - comunicare ai diretti interessati i provvedimenti adottati;
 - svolgere le funzioni di segretario qualora esso non venga nominato.
6. Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza quali al comma precedente, ai membri della Commissione Disciplinare per la trattazione di singoli affari o per la partecipazione a commissioni interne ed esterne.
7. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

8. In caso di impedimento definitivo del Presidente della Commissione Disciplinare o in caso di dimissioni o nel caso in cui perda i requisiti di cui all'art. 2 comma 2, si ha la decadenza immediata della Commissione Disciplinare e la reggenza temporanea, non superiore a 30 giorni, spetta ad un commissario *ad acta* nominato dalla Commissione Nazionale di Specialità Sportiva.

ART. 3 I MEMBRI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

1. I componenti della Commissione Disciplinare durano in carica per la durata della Commissione Nazionale di Specialità Sportiva, come previsto dall'art. 1 comma 3.
2. La loro funzione è esercitata a titolo gratuito.
3. I componenti della Commissione Disciplinare che, fatta eccezione per il Presidente ed il Vice-Presidente, senza giustificato motivo risultano assenti per tre sedute consecutive decadono *ipso facto* dalle funzioni.

ART. 4 CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

1. La Commissione Disciplinare si riunisce:
 - quando il Presidente lo ritiene opportuno
 - secondo l'art. 9 del presente regolamento
2. La Commissione Disciplinare è validamente costituita quando sono presenti il Presidente, o nei casi previsti dall'Art. 2 comma 7 dal Vice-Presidente, ed almeno dalla metà dei suoi componenti. Qualora non fossero presenti né il Presidente, né il Vice-Presidente, la Commissione Disciplinare non è validamente costituita.
3. Il voto non è delegabile e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta.

ART. 5 DECADENZA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

1. In caso di impedimento del Presidente si fa riferimento all'art. 2 comma 8 del presente regolamento.
2. La cessazione dalla carica di componente della Commissione Disciplinare si ha quando non persistono più i requisiti degli articoli precedenti.

3. Nel caso di dimissioni contemporanee dei membri della Commissione Nazionale di Specialità Sportiva, si fa riferimento a quanto disciplinato dallo Statuto della FIGEST e dal regolamento organico della FIGEST.

ART. 6 COMPITI E PRINCIPI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

1. La Commissione Disciplinare valuterà le situazioni di competenza, che gli verranno sottoposte mediante i verbali di gara e comminerà le sanzioni previste nel presente regolamento. Nel determinare la sanzione, la Commissione intende applicare un **principio costruttivo e non meramente repressivo**, al fine di indirizzare i soggetti interessati ad un comportamento rispettoso delle norme contenute nel regolamento di Specialità, nel regolamento Disciplinare e più in generale del contesto sociale e sportivo.
2. L'operato della Commissione Disciplinare si baserà sui seguenti **principi**:
 - 2.1. la presunzione di innocenza;
 - 2.2. il reale accertamento dei fatti;

Garantirà:

 - 2.3. la trasparenza delle procedure;
 - 2.4. la certezza ed equità delle sanzioni;
 - 2.5. la rapidità nell'esecuzione dei provvedimenti.
3. La Commissione Disciplinare, a seguito di segnalazioni scritte di anomalie aventi per oggetto l'operato del **settore arbitrale**, trasmetterà la segnalazione agli organi preposti o al responsabile degli Arbitri, che valuterà gli eventuali provvedimenti.
4. La Commissione Disciplinare **interviene** su illeciti commessi da **tutti i tesserati** che andranno a rappresentare la Nazionale o le società in ambito di manifestazioni Internazionali.
5. I componenti la Commissione Disciplinare sono soggetti a **vincolo di segretezza** per quanto concerne notizie e/o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti in corso.
6. I membri della Commissione Disciplinare potranno essere presenti durante le competizioni Nazionali e Internazionali e agli allenamenti della Nazionale, i quali **NON potranno e NON dovranno intervenire** nell'immediatezza, ma potranno redigere un verbale, in qualsiasi occasione (con o senza infrazioni), che sarà valutato secondo l'art. 9 del presente regolamento.
7. Qualora i membri della Commissione Disciplinare siano direttamente interessati dalla segnalazione, non potranno esprimere il proprio voto durante la riunione della Commissione Disciplinare che dovrà deliberare alla valutazione dell'eventuale sanzione.

ART. 7 RESPONSABILITÀ E DOVERI DEI SOGGETTI DISCIPLINATI

1. Tutti i soggetti di cui dall'art. 1 comma 1 sono tenuti a mantenere, **Prima, Durante e Dopo** la manifestazione sportiva, una condotta conforme ai principi di lealtà e di rettitudine sportiva, in ogni rapporto di natura agonistica e sociale, compresi gli interventi **sui Social Network, messaggistica Whatsapp** e organi di Stampa di qualsivoglia natura. Eventuali infrazioni saranno sanzionate in conformità al presente regolamento.
2. Al fine di consentire alla Commissione Disciplinare di svolgere il proprio incarico nei tempi e nei modi indicati nel presente Regolamento, le Società Sportive o gli Atleti interessati da provvedimento, dovranno:
 - 2.1. Fornire tutte le informazioni richieste in modo completo e veritiero, nel termine massimo di **3 gg** dalla stessa;
 - 2.2. Garantire la reperibilità, con presenza e/o a distanza, nei tempi concordati con la Commissione Disciplinare, sia dei propri organi dirigenziali che degli associati.
3. Tutti i soggetti di cui dall'art. 1 comma 1 rispondono delle violazioni di natura disciplinare, per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare, salvo che la comprovata giustificazione provenga da caso fortuito o forza maggiore.
4. La mancata conoscenza delle norme contenute sia nel presente regolamento, sia nel regolamento di Specialità, sia negli altri regolamenti, non potranno mai essere invocate a propria difesa nei procedimenti disciplinari

ART. 8 RAPPORTI DI GARA E RICHIESTE DI INTERVENTO

1. Il **Verbale di gara** redatto dall'organo competente incaricato, redatto per ogni gara, dovrà essere inviato sia alla Segreteria di Specialità e sia alla Commissione Disciplinare **entro 72 ore** dall'evento, pena la NON perseguibilità dell'iter sanzionatorio.
2. Tutti i soggetti di cui dall'art. 1 comma 1 che intendono apportare una segnalazione scritta, da sottoporre alla Commissione Disciplinare, devono produrre le proprie considerazioni o richieste, sostenute da prove riscontrabili, **entro 72 ore** dall'avvenimento all'indirizzo disciplinare.taf.figest@gmail.com e per conoscenza a segreteria tirofune.figest@gmail.com.
3. I membri della Commissione Nazionale di Specialità e i Responsabili della Nazionale potranno inviare segnalazioni scritte direttamente alla Commissione Disciplinare.

ART. 9 PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE INFRAZIONI

1. I procedimenti vengono attivati quando, dal verbale di gara o dalle segnalazioni pervenute, si evidenziano fatti e/o comportamenti che contrastano:

- il regolamento e le norme di Specialità;
 - lo statuto e i regolamenti federali;
 - gli atteggiamenti non conformi ai principi di lealtà e rettitudine sportiva ed educazione civica.
2. La Commissione Disciplinare si riunisce per deliberare, anche in videoconferenza, nel **termine massimo di 3 gg** e nell'eventualità che la commissione richieda ulteriori informazioni e documentazione, avrà ulteriori **3 gg per deliberare**. Nel caso in cui la commissione non riesca a costituirsi validamente, come previsto dall'art. 4 comma 2, nei termini sopra indicati, potranno essere rimodulate ed estese le tempistiche entro le quali dovrà deliberare, comunque nel più breve tempo possibile.
 3. La Commissione Disciplinare può provvedere a reperire o a richiedere le informazioni necessarie a organizzatori, fotografi o testimoni presenti.
 4. La Commissione Disciplinare provvederà a comunicare tramite e-mail i provvedimenti adottati direttamente ai soggetti interessati, all'ASD di appartenenza, ed alla Segreteria di Specialità.

ART. 10 INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DISCIPLINARE

1. Il presente regolamento potrà sempre essere modificato e aggiornato con fatti e provvedimenti attualmente non menzionati su proposta della Commissione Disciplinare, la quale lo trasmetterà alla Commissione Nazionale di Specialità Sportiva per l'approvazione.
2. Nell'eventualità di un comportamento o un fatto che non sia contemplato in questo regolamento, sarà la Commissione Disciplinare a giudicare ed emettere equa sanzione.
3. Le variazioni al presente regolamento avranno decorrenza dal giorno successivo dall'approvazione della Commissione Nazionale di Specialità Sportiva.

ART. 11 SANZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Le sanzioni saranno applicate in base alla natura, alla gravità e alla recidività dei fatti commessi.
2. **Provvedimenti possibili:**
 - 2.1. richiamo scritto;
 - 2.2. sanzioni di natura economica;
 - 2.3. giornate di squalifica: per giornata si intende l'insieme delle gare ufficiali svolte nella stessa data come da calendario; la sanzione dovrà essere scontata nelle competizioni alle quali l'ASD è iscritta.
 - 2.4. inibizione alla partecipazione a determinate manifestazioni di carattere Nazionale ed Internazionale.

La Commissione Disciplinare, in casi molto gravi, può proporre agli organi statutariamente competenti:

2.5. revoca o non assegnazione titolo sportivo;

2.6. radiazione.

3. In caso di recidività le sanzioni saranno **umentate di un terzo**.

4. Tabella Sanzioni:

Articolo	INFRAZIONE	SANZIONI ACCESSORIE	AMMENDA
6.4.1	Convocazioni Nazionale (Rifiuto Atleta) dopo la 3 ^a chiamata scritta perde il diritto alla Nazionale	da 1 a 5 giornate di squalifica	////
6.4.2	Convocazioni Nazionale (Rifiuto ASD)	Squalifica stagione intera	210 €
6.4.3	Comportamento Antisportivo (Es: Improperi/Diffamazione ed espressioni blasfeme, Insulti, diffamazione Social Network e Media, etc...)	Richiamo scritto da 1 a 6 giornate di squalifica NON ammissibilità a Campionati Internazionali	da 60 € a 240 €
6.4.4	Mancata partecipazione ad una competizione per motivi di forza maggiore comprovati	Richiamo scritto	////
6.4.5	Mancata partecipazione ad una competizione	1 giornata di squalifica e penalizzazione in classifica	210 €
6.4.6	Tentativo di alterare il giudizio della Commissione Disciplinare	Segnalazione agli Organi Federali da 1 a 5 giornate di squalifica	////
6.4.7	Sanzione non pagata o non pagata nei tempi	1 giornata più stop fino al pagamento	////

5. Il pagamento della sanzione dovrà avvenire **entro 10 gg** dall'emanazione della sanzione o sentenza di ricorso, a mezzo versamento sul conto corrente presente nel verbale, con causale numero di verbale e data, trasmettendo la ricevuta di versamento a disciplinare.taf.figest@gmail.com e per conoscenza a segreteria.tifune.figest@gmail.com
6. La squalifica riferita all'ultima giornata di gare ufficiali, assegnata ai singoli tesserati, andrà scontata nell'anno agonistico successivo.
7. La squalifica di un singolo tesserato va applicata nell'**INTERA** giornata successiva anche se comprende più categorie e/o più tipologie di gare.
8. La squalifica riferita all'ultima giornata di gare ufficiali, assegnata alle ASD verrà applicata retroattivamente sull'ultima giornata di gare ufficiali.

ART. 12 RICORSI

1. Nell'eventualità in cui tutti i soggetti di cui dall'art. 1 comma 1 ritenessero di avere subito una sanzione disciplinare iniqua, rispetto all'infrazione commessa, potranno presentare ricorso alla Commissione Nazionale di Specialità **entro 3 gg**, dalla data di irrogazione della sanzione contestata.
2. Il ricorso dovrà essere presentato alla Segreteria di Specialità segreteria.tifune.figest@gmail.com e per conoscenza alla Commissione Disciplinare disciplinare.taf.figest@gmail.com o in forma cartacea, o con raccomandata o via e-mail in formato PDF, depositando previo versamento, una cauzione di € 100,00 sul C/C della Specialità. Tale somma verrà restituita qualora il ricorso venisse accolto.
3. La Commissione di Specialità avrà **4 gg** lavorativi di tempo dalla ricezione del ricorso, per deliberare sul contenzioso. La discussione avverrà in presenza di un componente della Commissione Disciplinare che fornirà tutte le informazioni e la documentazione necessaria, per la valutazione e la formulazione di un equo giudizio finale. La decisione sarà **insindacabile** e dovrà essere comunicata alle parti e per conoscenza a disciplinare.taf.figest@gmail.com, ricordando che la sanzione andrà **estinta** come previsto dall'art. 11 comma 5
4. Se il ricorso non sarà accompagnato e sviluppato nelle forme previste dai punti precedenti, il ricorso non verrà accettato e quindi sarà **RIGETTATO**.

ART. 13 COMPETIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

1. Comportamenti che contrastano con i principi di lealtà, rettitudine sportiva, e di educazione civica che danneggiano l'immagine della Federazione, assunti in un contesto Internazionale, dai componenti dei team della Nazionale, saranno oggetto di segnalazione e valutazione degli Organi Federali.
2. Il presente regolamento si applica a tutte le competizioni/manifestazioni sia Nazionali sia Internazionali in cui partecipino le ASD, e i propri tesserati, affiliate alla FIGEST.

3. Le sanzioni relative a trasgressioni avvenute in ambito internazionali, verranno valutate previa consultazione del rappresentante internazionale FIGeST e di eventuali altri soggetti/organi federali informati sui fatti.
4. La Commissione Disciplinare può intervenire su specifico mandato degli Organi Federali.